

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 4 del 25.03.2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 81 del 29.11.2014 e MODIFICATO
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 7 del 26.02.2015



Sommario

Titolo I Disposizioni Generali.....	5
Capo I Disposizioni generali e quadro definitorio	5
Art. 1. Oggetto, finalità e definizioni principali.....	5
Art. 2. Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni	5
Art. 3. Definizioni.....	5
Art. 4. Tipologie di contributi concedibili	6
Art. 5. Tipologie di altri benefici di natura economica concedibili	7
Art. 6. Tipologie di vantaggi concedibili – Disposizione di coordinamento con altre norme regolamentari	7
Art. 7. Divieto di sponsorizzazioni.....	8
Art. 8. Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti.....	8
Art. 9. Limiti specifici per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica in relazione a convegni e mostre.....	9
Capo II Tipologia e descrizione dei soggetti beneficiari	10
Art. 10. Associazioni	10
Art. 11. Fondazioni ed altri organismi costituiti ai sensi degli artt. 14-42 del codice civile.....	10
Art. 12. Società di capitali, società di persone e imprese individuali – Consorzi di imprese	10
Art. 13. Condizioni specifiche per la concessione di contributi, altri benefici di natura economica e vantaggi agli organismi associativi, societari e di altra natura	11
Art. 14. Società partecipate dal Comune di Cortina d'Ampezzo.....	11
Capo III Attività delle associazioni e di altri organismi con differente configurazione giuridica sostenibili mediante concessione di contributi o altri benefici di natura economica	12
Art. 15. Programmi di attività	12
Art. 16. Condizioni generali per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica – definizione delle spese ammissibili.....	12
Art. 17. Condizioni particolari per la concessione di contributi ad imprese ed a consorzi di imprese	13
Capo IV Criteri generali.....	14
Art. 18. Criteri generali per la ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti..	14
Art. 19. Criteri generali per la definizione delle spese ammissibili	14
Art. 20. Limiti generali relativi alla concessione di altri benefici di natura economica o di vantaggi	15
Titolo II Criteri, condizioni e modalità di richiesta per la concessione di contributi	16
Capo I Criteri e modalità per la concessione di contributi in c/esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli	16
Art. 21. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione	16
Art. 22. Criteri generali per la concessione dei contributi	16
Art. 23. Modalità di richiesta	17
Art. 24. Istruttoria delle richieste e graduatoria.....	17
Art. 25. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione	18
Capo II Criteri e modalità per la concessione di contributi in c/esercizio a sostegno di programmi associati di attività, soggetti a programmazione ordinaria, gestiti da organismi associativi.....	19
Art. 26. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione	19
Art. 27. Criteri generali per la concessione dei contributi	19
Art. 28. Modalità di richiesta	20
Art. 29. Istruttoria delle richieste e graduatoria.....	21
Art. 30. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione	21
Capo III Criteri e modalità per la concessione di contributi in c/esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, non soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli.....	22
Art. 31. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione	22
Art. 32. Criteri generali per la concessione dei contributi	22



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

Art. 33. Modalità di richiesta	22
Art. 34. Istruttoria delle richieste e graduatoria.....	23
Art. 35. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione	23
Capo IV Criteri e modalità per la concessione di contributi in c/capitale a sostegno di singole iniziative ad alta valenza sociale od economica per il territorio	24
Art. 36. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione	24
Art. 37. Criteri generali per la concessione dei contributi	24
Art. 38. Modalità di richiesta	25
Art. 39. Istruttoria delle richieste e graduatoria.....	40.
Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione	25
Capo V Criteri e modalità per la concessione di contributi in c/esercizio a sostegno della microimprenditorialità attiva nella produzione culturale, sportive e nell'erogazione di servizi socio-assistenziali	26
Art. 41. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione	26
Art. 42. Criteri generali per la concessione dei contributi	26
Art. 43. Modalità di richiesta	26
Art. 44. Istruttoria delle richieste e graduatoria.....	27
Art. 45. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione	27
Titolo III Criteri, condizioni e modalità di richiesta per la concessione di altri benefici di natura non economica soggetti a programmazione ordinaria	28
Capo I Criteri e modalità per la concessione di altri benefici di natura economica, in forma di co-organizzazione di eventi e di manifestazioni, richiesti da singole associazioni o altri soggetti, a sostegno di un programma di iniziative sul territorio	28
Art. 46. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione	28
Art. 47. Criteri generali per la concessione dei contributi	28
Art. 48. Modalità di richiesta	29
Art. 49. Istruttoria delle richieste e graduatoria.....	29
Art. 50. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione	29
Capo II Criteri, condizioni e modalità di richiesta per la concessione ad uso gratuito o agevolato di proprietà e/o spazi in disponibilità dell'amministrazione o di suoi organismi partecipati.....	30
Art. 51. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione	30
Art. 52. Criteri generali per la concessione dei contributi	30
Art. 53. Modalità di richiesta	30
Art. 54. Istruttoria della richiesta e graduatoria	31
Titolo IV Disposizioni sul procedimento amministrativo di erogazione dei contributi	32
Capo I Modalità di comunicazione con i richiedenti e tempi del procedimento.....	32
Art. 55. Modalità inoltro richieste contributi.....	32
Art. 56. Tempi del procedimento.....	32
Capo II Modalità di rendicontazione dei contributi e controlli.....	33
Art. 57. Modalità di verifica della realizzazione dei programmi di attività e delle iniziative o progettualità sostenute con la concessione di contributi	33
Art. 58. Modalità di verifica della coerenza dell'utilizzo delle risorse con le spese individuate come ammissibili	33
Art. 59. Modalità di verifica della realizzazione delle attività sostenute mediante la concessione di altri benefici di natura economica	33
Art. 60. Modalità particolari di verifica del corretto utilizzo degli immobili e delle risorse strumentali concessi.....	34
Art. 61. Rinvio a disciplina su pubblicità obbligatoria contributi e benefici economici.....	34
Art. 62. Particolari forme di pubblicità relative alla concessione di contributi o di altri benefici di natura economica)	34
Titolo V - Concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale.....	35
Capo I Previsioni sulle modalità di concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale.....	35
Art. 63. Presupposti per la concessione del patrocinio.....	35
Art. 64. Requisiti di ammissibilità della richiesta di patrocinio	35
Art. 65. Procedimento per la concessione del patrocinio	35
Titolo VI Disposizioni di coordinamento e finali	36
Art. 66. Disposizioni di coordinamento con altre norme regolamentari.....	36



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

Art. 67. Collegamenti con il piano anti corruzione	36
Art. 68. Disposizioni finali	36
Art.69 Entrata in vigore	36



Titolo I Disposizioni Generali

Capo I Disposizioni generali e quadro definitorio

Art. 1. Oggetto, finalità e definizioni principali

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo di contributi e di altri benefici di natura economica a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte della comunità locale.
3. L'articolazione generale del dispositivo risponde all'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Cortina d'Ampezzo e alla volontà di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività culturale, sportiva, sociale e produttiva della comunità locale.
4. Il presente regolamento, pur disciplinando le finalità, l'ambito, le tipologie e i criteri fondamentali per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica, rimanda ad apposite delibere di giunta la definizione puntuale dei criteri di valutazione quantitativi delle domande presentate per ciascuna tipologia di contributo ammissibile, le risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento, i termini per la ricezione delle richieste ed altri elementi richiamati nel proseguo del regolamento medesimo.
5. A ciascun atto o provvedimento relativo al procedimento per la concessione dei contributi, ivi inclusa la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze, i criteri e i termini per la presentazione delle domande e gli esiti delle istruttorie, verrà data massima pubblicità attraverso un'apposita sezione del sito web del Comune di Cortina d'Ampezzo.

Art. 2. Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

- a. per "Amministrazione", "Ente" o "Comune", il Comune di Cortina d'Ampezzo;
- b. per "contributi", le forme di sostegno economico diretto e le sovvenzioni di risorse economiche assegnate a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenute – secondo i criteri individuati nel presente regolamento – meritevoli di sostegno economico dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo Titolo I Art.4;
- c. per "altri benefici di natura economica", le forme di sostegno economico indiretto assegnate a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenute – secondo i criteri individuati nel presente regolamento – meritevoli di sostegno economico e/o organizzativo dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo Titolo I Art. 5;
- d. per "vantaggi economici", le forme di vantaggio economico derivanti da riduzioni, esenzioni, agevolazioni non previste da sistemi tariffari e determinate in base a criteri individuati nel presente regolamento, di cui fruiscono i soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione, specificati nella classificazione contenuta nel successivo Titolo I Art.56;
- e. per "soggetti beneficiari", i cittadini, le associazioni, gli altri organismi previsti dagli artt. da 14 a 42 del codice civile, le amministrazioni pubbliche, nonché gli organismi anche in forma societaria o imprenditoriale, destinatari delle forme di sostegno economico e dei vantaggi economici oggetto del presente regolamento;
- f. per "programmi di attività" le iniziative, anche diverse, ripetute nel periodo di riferimento;
- g. per "progetto specifico" ogni singola iniziativa.

Art. 4. Tipologie di contributi concedibili

- 1. Ai fini del presente regolamento è definita la seguente classificazione dei contributi:
 - a. classificazione dei contributi in base al presupposto della concessione:
 - i. Contributi sottoposti a programmazione ordinaria, ovvero contributi erogati sulla base della valutazione di merito – nonché di coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, di singole manifestazioni culturali, sportive, ad alta valenza sociale per la comunità locale, nonché di programma continuativo di attività del beneficiario, presentati nei termini indicati per la richiesta di contributi sottoposti a programmazione ordinaria;
 - ii. Contributi non sottoposti a programmazione ordinaria, ovvero contributi erogati sulla base della valutazione di merito - nonché di coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, di singole manifestazioni culturali, sportive, ad alta valenza sociale per la comunità locale, nonché di programma continuativo di attività del beneficiario, non presentati nei termini indicati per la richiesta di contributi sottoposti a programmazione ordinaria nei limiti delle disponibilità di bilancio residue e di quanto disposto nel Titolo IV del presente regolamento.
 - b. Classificazione dei contributi in base alla tipologia di attività o intervento sostenuti:
 - i. Contributi in conto esercizio, ovvero contributi consistenti in trasferimenti di natura economica, nei limiti delle percentuali fissate nel presente dispositivo, a sostegno di attività ritenute meritorie per la comunità locale e non in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria;



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

- ii. Contributi in conto capitale, ovvero contributi consistenti in trasferimenti di natura economica, nei limiti delle percentuali fissate nel presente dispositivo, a sostegno di investimenti ritenuti meritori per la comunità locale e non in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria.
- c. Classificazione dei contributi in base ai soggetti beneficiari ed alla loro configurazione organizzativa:
 - i. Contributi per singoli beneficiari, ovvero contributi – erogati in qualsiasi delle forme individuate – richiesti da singole associazioni e altre categorie sociali ed economiche ammesse;
 - ii. Contributi per beneficiari associati, ovvero contributi – erogati in qualsiasi delle forme qui individuate – richiesti da singole associazioni e altre categorie sociali ed economiche ammesse, per progetti integrati che vedono la collaborazione congiunta di tutti i richiedenti, anche mediante forme associative o consortili.

Art. 5. Tipologie di altri benefici di natura economica concedibili

- 1. L'Amministrazione può concedere, nel rispetto della disciplina stabilita dal presente regolamento, benefici di natura economica diversi dai contributi.
- 2. L'Amministrazione può concedere, in particolare, benefici con rilievo economico per l'Ente medesimo e per il soggetto beneficiario configurabili nelle tipologie di interventi di seguito indicate:
 - a. Supporto organizzativo per i beneficiari di natura operativa e/o logistica, mediante:
 - i. Messa a disposizione di risorse umane e/o strumentali finalizzate alla realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari, sia in modo diretto sia per mezzo di propri organismi partecipati;
 - ii. Messa a disposizione di spazi in strutture di proprietà dell'Amministrazione o di organismi da essa partecipati, finalizzati ad ospitare la realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari;
 - b. Messa a disposizione dei beneficiari di immobili a condizioni agevolate comportanti la riduzione o l'esenzione dal canone di uso o di locazione, finalizzata a consentire l'ottimale realizzazione di attività a vantaggio della comunità locale e degli ospiti.

Art. 6. Tipologie di vantaggi concedibili – Disposizione di coordinamento con altre norme regolamentari

- 1. L'Amministrazione può sostenere la realizzazione di iniziative da parte degli organismi di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 mediante la concessione di vantaggi economici derivanti da riduzioni o esenzioni dal pagamento di canoni diversi o tariffe.
- 2. Con apposita deliberazione di Giunta comunale è definita la disciplina applicabile qualora l'organismo che realizzi iniziative sostenute dall'Amministrazione mediante concessione di vantaggi economici derivanti da riduzioni o esenzioni dal pagamento di canoni diversi o tariffe, utilizzi spazi o servizi per i quali sussistano specifiche regolamentazioni.
- 3. Al fine di tutelare gli interessi dell'amministrazione comunale (tutela dell'immagine, del decoro del centro storico, degli altri spazi di proprietà oggetto di concessione gratuita ai sensi degli articoli dal 51 al 54), i soggetti richiedenti si obbligano a rendere noto all'amministrazione eventuali rapporti di sponsorizzazione a supporto dell'iniziativa per la



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

quale presentano istanza di contributo all'amministrazione, specificandone la natura, il valore e la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione.

4. Nei casi di cui al comma precedente, il beneficiario dovrà rispettare la normativa vigente, compresi i regolamenti comunali, inerente l'occupazione di suolo pubblico, di spazi e l'imposta di pubblicità.

Art. 7. Divieto di sponsorizzazioni

1. Non sono oggetto di regolamentazione i contributi incardinabili nelle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9 della L. 122/2010.

Art. 8. Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti

1. La possibilità dell'Amministrazione di concedere contributi ed altri benefici di natura economica, anche mediante supporto organizzativo o di attività, è limitata alla capacità finanziaria, così come disposto annualmente attraverso il bilancio preventivo del Comune.
2. Annualmente, in sede di deliberazione del bilancio di previsione, previa definizione delle linee guida in sede di programmazione economica generale, l'Amministrazione provvede a fissare una dotazione finanziaria per la concessione dei contributi, specificando nella stessa la quota parte relativa a contributi in conto esercizio, la quota parte relativa a contributi in conto capitale e l'eventuale quota parte relativa a contributi in conto impianti.
3. La definizione della dotazione finanziaria specifica per ciascuna tipologia di contributi è approvata dalla Giunta nell'ambito del Piano delle Risorse e degli Obiettivi, sulla base di un'analisi effettuata dalle competenti unità organizzative del Comune che tiene conto delle richieste dell'anno precedente e delle disponibilità finanziarie complessive dell'annualità di riferimento. Nell'analisi preliminare sono tenute in considerazione anche le eventuali problematiche rilevate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione alla concessione dei contributi.
4. Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dall'Amministrazione, i termini per la richiesta di contributi per la programmazione ordinaria dovranno pervenire all'Amministrazione – rigorosamente e a pena di esclusione – nei termini e modalità fissati da apposita deliberazione di Giunta Comunale, salvo la possibilità di riaprire i termini in caso di residui non spesi.
5. I contributi di natura straordinaria, ovvero i contributi non soggetti a programmazione ordinaria, non possono in ogni modo superare del 15% il valore complessivo dei contributi di natura ordinaria erogati nel medesimo anno di riferimento.
6. Alla luce dell'impegno economico sottostante, ancorché in assenza di un trasferimento economico al soggetto richiedente, i termini per la richiesta dei vantaggi organizzativi, che l'Amministrazione può concedere nei limiti di quanto disposto all'art.51 rispondono alle medesime necessità di programmazione e rispetto delle tempistiche di cui al comma 4.
7. Al fine di garantire la massimizzazione dell'utilità collettiva e al fine di ottimizzare l'utilizzo di risorse pubbliche, l'amministrazione incentiva – nelle limiti e nelle modalità disposte agli artt. 26, 27, 28, 29, e 30 – la contribuzione economica di programmi associati gestiti in maniera unitaria da consorzi o altre forme di aggregazione di imprese – tra enti, associazioni, operatori locali e altre categorie di cui agli art. 10, 11 e 12 – secondo i criteri e le modalità stabilite nei succitati articoli.



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

Art. 9. Limiti specifici per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica in relazione a convegni e mostre

1. L'Amministrazione concede contributi ed altri benefici di natura economica relativi a convegni e mostre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010.



Capo II Tipologia e descrizione dei soggetti beneficiari

Art. 10. Associazioni

1. Possono risultare soggetti beneficiari dei contributi, degli altri benefici di natura economica e dei vantaggi economici oggetto del presente regolamento:
 - a. le associazioni non riconosciute ed i comitati, costituiti ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile;
 - b. le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile;
2. L'Amministrazione può costituire un albo delle associazioni, al fine di rilevare, in base alla continuità di iscrizione nello stesso ed alle attività riscontrate, l'affidabilità organizzativa delle stesse e la loro capacità di intervento nelle dinamiche economico-sociali della comunità locale.

Art. 11. Fondazioni ed altri organismi costituiti ai sensi degli artt. 14-42 del codice civile

1. L'Amministrazione può concedere contributi a Fondazioni costituite ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, i limiti previsti dall'art. 4, comma 6 del D.L. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012.
2. I contributi concessi dall'Amministrazione in base al presente regolamento non sono configurabili come contributi ordinari o straordinari per il funzionamento delle Fondazioni beneficiarie secondo quanto stabilito dagli statuti delle stesse.

Art. 12. Società di capitali, società di persone e imprese individuali – Consorzi di imprese

1. L'Amministrazione può concedere contributi, altri benefici di natura economica o vantaggi ad imprese che intendano sviluppare iniziative o programmi di attività comuni o coordinati a favore della comunità locale, del territorio o del sistema economico di Cortina d'Ampezzo.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono essere configurate come imprese individuali, società di persone o società di capitali, nonché come società cooperative o imprese sociali ai sensi del D.Lgs. n. 155/2006.
3. Al fine di consentire l'ottimale realizzazione delle iniziative e dei programmi di attività di cui al precedente comma 1, nonché di garantire il controllo all'ente erogante sull'effettiva realizzazione delle attività sostenute con i contributi, l'Amministrazione può stabilire che le imprese si organizzino in forma di consorzio ai sensi degli articoli 2601 e seguenti del codice civile, al fine di assicurare la resa effettiva delle attività ai cittadini attraverso uno specifico organismo attuatore, in termini di garanzia dei principi di:
 - a. imparzialità;
 - b. trasparenza, con particolare riferimento al corretto e completo utilizzo delle risorse;



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

c. rispetto dei tempi di realizzazione.

Art. 13. Condizioni specifiche per la concessione di contributi, altri benefici di natura economica e vantaggi agli organismi associativi, societari e di altra natura

1. Gli organismi di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 possono risultare beneficiari dei contributi, degli altri benefici di natura economica e dei vantaggi economici quando abbiano sede - o esercitino, in maniera prevalente – la loro attività nell'ambito del territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo;
2. In relazione al precedente comma 1, la particolare rilevanza per la comunità locale delle iniziative organizzate dagli organismi di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 è determinata in base:
 - a. al livello di maggior coinvolgimento di cittadini del Comune di Cortina d'Ampezzo e di ospiti temporaneamente dimoranti nel territorio comunale;
 - b. alla maggiore significatività dell'iniziativa in rapporto alla promozione del territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo.

Art. 14. Società partecipate dal Comune di Cortina d'Ampezzo

1. Le società partecipate dal Comune di Cortina d'Ampezzo non possono risultare beneficiarie di contributi concessi dall'Amministrazione in base al presente regolamento, mentre possono risultare assegnatarie di contributi in conto esercizio, in conto capitale o in conto impianti nel rispetto dei presupposti e dei criteri di assegnazione stabiliti dalla normativa contabile e fiscale vigente e in relazione ai rapporti tra socio e società da esso partecipati e regolati dai contratti di servizio.
2. I contributi assegnati dall'Amministrazione alle società da essa partecipate in base alla normativa contabile e fiscale vigente sono in ogni caso funzionalizzati alla realizzazione di servizi o investimenti coerenti con l'oggetto sociale e con lo scopo per cui sono state costituite.



Capo III Attività delle associazioni e di altri organismi con differente configurazione giuridica sostenibili mediante concessione di contributi o altri benefici di natura economica

Art. 15. Programmi di attività

1. Al fine di sostenere la realizzazione di attività in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione sostiene prioritariamente la realizzazione di programmi di attività da parte degli organismi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento che risultino coerenti con le linee strategiche, con le funzioni e con le competenze istituzionali del Comune di Cortina d'Ampezzo.
2. Al fine di sostenere la realizzazione di attività in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione sostiene prioritariamente la realizzazione di programmi di attività da parte degli organismi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento che risultino coerenti con le proprie linee di intervento in materia di:
 - a. promozione delle attività culturali, anche con riferimento alle tradizioni di contesto;
 - b. promozione dell'attività sportiva;
 - c. tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - d. tutela e cura dei beni del patrimonio artistico e culturale;
 - e. promozione dello sviluppo economico;
 - f. promozione dello sviluppo turistico.

Art. 16. Condizioni generali per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica – definizione delle spese ammissibili

1. I contributi acquisiti dai soggetti beneficiari in base alle procedure disciplinate dal presente regolamento sono utilizzati per l'effettuazione di spese inerenti la realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico.
2. L'Amministrazione definisce le macrocategorie di spese ammissibili mediante deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto delle peculiarità delle principali tipologie di attività realizzabili dai soggetti beneficiari.
3. Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente regolamento, comunque non sono considerate ammissibili, in relazione alla realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico:
 - a. le spese per servizi alberghieri e di ristorazione riferibili al pernottamento di soggetti coinvolti nelle iniziative organizzate dai beneficiari dei contributi;
 - b. le spese per servizi di ristoro e catering che non siano strettamente riferibili alla realizzazione delle iniziative, in quanto non fruibili dai partecipanti alle iniziative stesse;
 - c. le spese per servizi di ristorazione ed alberghieri fruibili da associati dei soggetti beneficiari in occasione di iniziative organizzate in contesti esterni al territorio comunale.



Art. 17. Condizioni particolari per la concessione di contributi ad imprese ed a consorzi di imprese

1. L'Amministrazione concede contributi alle imprese ed ai consorzi di imprese in base al presente regolamento nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ed ai limiti di valore in esso stabilito, nonché ai provvedimenti specificativi di eventuali adeguamenti delle soglie e di esenzioni.
2. Nella concessione di contributi ad imprese che si siano organizzate in consorzio per la realizzazione delle attività sostenute dalla sovvenzione economica dell'Amministrazione, i limiti della normativa comunitaria di cui al precedente comma sono riferiti a ciascuna impresa beneficiaria dei contributi stessi e non al consorzio cui essa aderisce.



Capo IV Criteri generali

Art. 18. Criteri generali per la ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti

1. L'Amministrazione ripartisce le risorse economiche disponibili per la concessione di contributi, definendo annualmente nell'ambito del Piano delle Risorse e degli Obiettivi il complesso di risorse destinate a sostenere programmi di attività e il complesso di risorse residuale destinato a sostenere singole iniziative.
2. In ogni caso l'Amministrazione non può concedere contributi per importi di massima superiori all'85% del budget relativo allo specifico progetto, programma di attività o iniziativa presentata dall'organismo richiedente.
3. Nell'erogazione dei contributi, degli altri benefici di natura economica e dei vantaggi economici oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione tiene in considerazione l'eventuale attribuzione agli organismi di cui agli articoli 10, 11 e 12 di contributi, sovvenzioni, benefici e vantaggi simili sia da parte di altre Amministrazioni Pubbliche che da parte di soggetti privati.
4. Qualora l'organismo richiedente un contributo all'Amministrazione abbia già beneficiato di contributi da parte di altre Amministrazioni Pubbliche o da parte di soggetti privati per lo stesso programma di attività o per la stessa singola iniziativa, nella definizione del dimensionamento economico del contributo, il Comune di Cortina d'Ampezzo applica i seguenti criteri:
 - a. Qualora il quadro economico dell'iniziativa o del programma di attività evidenzii un utile contabile positivo, tale utile sarà detratto dal contributo concesso;
 - b. Qualora le entrate da parte di altre Pubbliche Amministrazioni incidano per un valore superiore al 80% sul budget complessivo del programma di attività o della singola iniziativa, non verrà concesso alcun tipo di contributo.

Art. 19. Criteri generali per la definizione delle spese ammissibili

1. L'Amministrazione concede i contributi agli organismi richiedenti individuando in via preliminare le spese ammissibili con riferimento:
 - a. ai programmi di attività, tenendo conto delle varie articolazioni e dei profili organizzativi delle attività stesse;
 - b. alle singole iniziative, tenendo conto delle possibili specificità in fase realizzativa.
2. La verifica delle spese ammissibili è effettuata dal Responsabile del Procedimento, all'atto dell'adozione del provvedimento di erogazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. massimo livello di afferenza delle spese rispetto all'attività proposta;
 - b. riconducibilità delle spese sostenute allo sviluppo dell'attività proposta, intesa come attività principale, nonché alle attività complementari, mediante specificazione della connessione con le stesse;
 - c. effettuazione delle spese nei limiti di valore eventualmente specificati per le singole tipologie;



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

- d. documentabilità di tutte le spese sostenute per gli acquisti di dettaglio, nonché evidenziazione della relazione tra le spese sostenute per le utenze e le attività proposte;
- e. quando possibile, quantificazione e documentazione dell'attività svolta dagli associati.

Art. 20. Limiti generali relativi alla concessione di altri benefici di natura economica o di vantaggi

1. L'Amministrazione non concede altri benefici di natura economica, quali a titolo esemplificativo le disponibilità a titolo gratuito di spazi in immobili del Comune, o vantaggi derivanti da riduzioni o esenzioni ad organismi richiedenti gli stessi per singole iniziative, quando essi:
 - a. abbiano acquisito, per la realizzazione della singola iniziativa, sponsorizzazioni con finanziamento o con messa a disposizione di beni o servizi tale da consentire all'organismo di ottenere un valore economico aggiuntivo significativo (profitto) rispetto alle spese di realizzazione dell'iniziativa;
 - b. realizzino la singola iniziativa con ingresso contingentato dei fruitori, collegato al pagamento di un biglietto, tale da produrre potenziale valore economico aggiuntivo significativo (profitto) rispetto alle spese di realizzazione dell'iniziativa.



Titolo II Criteri, condizioni e modalità di richiesta per la concessione di contributi

Capo I Criteri e modalità per la concessione di contributi in c/esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli

Art. 21. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle richieste di contributi in conto esercizio a sostegno di programmi annuali di attività presentate dagli organismi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento.
2. Per i contributi di cui al precedente comma 1 è prevista la contribuzione del Comune di Cortina d'Ampezzo nella determinazione massima del 75%, al netto di altre contribuzioni di soggetti privati, Enti Pubblici o società da essi partecipati secondo quanto previsto dal precedente Art. 18.

Art. 22. Criteri generali per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 21 nel rispetto dei criteri di seguito riportati:
 - a. A ciascun programma di attività presentato verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100, secondo i seguenti criteri:
 - i. Coerenza del progetto/programma con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - ii. Caratteristiche di internazionalità del progetto/programma, con particolare riguardo alla fruibilità di turisti non madrelingua italiana;
 - iii. Coerenza del progetto/programma con il programma di mandato del sindaco;
 - iv. Capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici e valorizzare il marchio Cortina;
 - v. Capacità del progetto/programma di valorizzare le tradizioni ladine;
 - vi. Totale gratuità – rispetto alla fruizione degli utenti finali – del progetto/programma;
 - vii. Richiesta di contribuzione economica inferiore al 75% del complesso delle spese ammissibili e/o capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative.
2. La definizione puntuale dei criteri specifici (criteri di valutazione quantitativa dei progetti) e dei termini per la ricezione delle domande è rimandata ad apposita delibera di giunta, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e attraverso uno o più momenti di incontro con la comunità locale. Tale deliberazione potrà prevedere un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti / programmi.



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

Art. 23. Modalità di richiesta

1. I soggetti interessati a richiedere i contributi di cui al precedente art. 21 devono seguire le modalità specificate nel successivo comma 2.
2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo medesimo, devono contenere la seguente documentazione:
 - a. relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività da svolgere nella successiva stagione sportiva/culturale;
 - b. atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti che il soggetto non persegue fini di lucro;
 - c. idoneo materiale informativo relativo alle attività del soggetto richiedente;
 - d. una relazione attestante i benefici attesi per la comunità ampezzana (fattori sociali, economici o culturali), strutturata coerentemente ai criteri di attribuzione dei punteggi;
 - e. bilancio consuntivo, riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso con chiaramente indicato l'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l'entità di altre forme di introiti (biglietti di ingresso, tariffe, canoni attivi ecc.);
 - f. Percentuale di contributo richiesto rispetto al complesso di spese ammissibili;
 - g. copia del codice fiscale del soggetto richiedente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
 - h. intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente;
 - i. dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa.

Art. 24. Istruttoria delle richieste e graduatoria

1. A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità definite, verrà attribuito un punteggio secondo i principi di cui all'art. 22 e i criteri stabiliti da apposita delibera di giunta.
2. A seguito dell'istruttoria dell'Ufficio verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente.
3. Non saranno ammesse a graduatoria le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 40 punti.
4. Saranno dichiarate ammissibili a contribuzione tutte le richieste che avranno ottenuto un punteggio superiore a 40 punti fino alla determinazione del livello massimo di contribuzione complessivo fissato dai documenti di programmazione economica dell'Ente.
5. E' fatta salva la riapertura delle graduatorie in caso di residui a valere su altri capitoli di spesa e la possibilità di concorrere alla riapertura termini per programmi straordinari.



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

Art. 25. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

1. Il contributo è corrisposto in due tranches: la prima – pari al 40% - entro 30 giorni naturali dalla pubblicazione della lista dei beneficiari; la seconda tranche entro 30 giorni naturali dalla presentazione della documentazione di rendicontazione.



Capo II Criteri e modalità per la concessione di contributi in c/esercizio a sostegno di programmi associati di attività, soggetti a programmazione ordinaria, gestiti da organismi associativi

Art. 26. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano a quei soggetti (operatori economici locali, imprese, associazioni, altri soggetti con o senza fine di lucro) che intendono sviluppare un complesso di attività, in forma associata, attraverso convenzioni o veicoli appositamente costituiti (organismi), per favorire l'attrattività e la crescita economica, sociale e culturale del territorio ampezzano.
2. L'amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate ogni annualità per il sostegno di programmi associati, contribuisce fino ad un massimo dell'85% dei costi sostenuti da ogni beneficiario del contributo per la piena esecuzione del programma associato.
3. Il beneficiario del contributo è il soggetto richiedente (impresa, associazione).
4. L'istruttoria, ai fini della valutazione del merito dell'iniziativa, verrà effettuata sul programma associato, così come definito negli artt. 27, 28, 29, e 30 e secondo i criteri di dettaglio che saranno stabiliti da apposita delibera di giunta.
5. La definizione puntuale dei criteri specifici (criteri di valutazione quantitativa dei progetti) e dei termini per la ricezione delle domande è rimandata ad apposita delibera di giunta, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione e attraverso uno o più momenti di incontro con la comunità locale. Tale deliberazione potrà prevedere un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti / programmi.

Art. 27. Criteri generali per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 26 nel rispetto dei criteri di seguito riportati:
 - a. A ciascun programma di attività presentato verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100, secondo i seguenti criteri:
 - i. Coerenza tra le attività caratteristiche del programma associato con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - ii. Caratteristiche di innovatività/unicità delle attività in programma rispetto a servizi già attivi sul territorio, ovvero già erogati da soggetti terzi;
 - iii. Capacità del programma associato proposto di promuovere e rafforzare il brand Cortina anche attraverso iniziative di co-marketing con altre organizzazioni di livello nazionale e internazionale;
 - iv. Capacità del programma associato proposto di attrarre nuovi flussi turistici attraverso azioni mirate, dall'impatto facilmente monitorabile in sede di candidatura e in sede di rendicontazione;



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

- v. Capacità del programma associato proposto di valorizzare le tradizioni ladine;
- vi. Capacità del programma associato proposto di migliorare, attraverso azioni mirate e dall'impatto facilmente monitorabile, la qualità dell'ospitalità ampezzana (ristorazione, ricettività, qualità degli impianti, altre determinanti la qualità del brand Cortina);
- vii. Numerosità dei soggetti aderenti al programma e la loro articolazione nelle diverse categorie economiche, in ordine alla valutazione della capacità del programma associato proposto di essere rappresentativo del territorio ampezzano, superiore a 200 unità;
- viii. Richiesta di contribuzione economica complessiva inferiore del 50% rispetto al budget – documentabile – del programma sul complesso delle spese ammissibili;
- ix. Esperienza pregressa dell'organismo richiedente nell'esecuzione delle attività caratteristiche del programma associato.

Art. 28. Modalità di richiesta

1. La richiesta di contribuzione per ciascun programma associato dovrà essere firmata da ciascun richiedente (impresa, associazione ecc.) e dovrà contenere:
 - a. Relativamente all'organismo gestore del programma associato:
 - i. una relazione attestante le attività caratteristiche del soggetto proponente, strutturata coerentemente ai criteri di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 27;
 - ii. in caso di organismo da costituire una relazione nella forma di un piano industriale / piano strategico strutturato coerentemente ai criteri di cui all'art. 27;
 - iii. una relazione attestante la composizione della compagine societaria/associativa dell'organismo proponente unitamente ad una relazione economico/finanziaria che evidenzi – per ciascuna precedente attività erogata dall'organismo – i dati di costo e di ricavo;
 - iv. Il numero dei soci/aderenti all'organismo (media ultimo anno);
 - v. Relativamente ai ricavi, una relazione economica, che evidenzi le entrate derivanti dalla eventuale contribuzione dei soci, di terzi, le entrate derivanti da eventuali servizi erogati a mercato, le entrate derivanti da contribuzioni pubbliche;
 - vi. bilancio consuntivo dell'Organismo, riferito all'esercizio precedente all'anno in cui viene inoltrata la richiesta e bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
- b. Relativamente a ciascun soggetto richiedente:
 - i. dati identificativi del socio C. F. e/o P. IVA;
 - ii. dichiarazione sostitutiva che attesti la qualifica di socio dell'organismo proponente, o – in caso di organismo da costituire – altri documenti attestanti la volontà di costituire un organismo (nella forma di una società di capitali appositamente costituita; di un consorzio o di una società cooperativa) per la gestione associata di iniziative coerenti con l'ambito di applicazione del presente regolamento;



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

- iii. Dichiarazione contenente la quota piena di contribuzione prevista per il programma associato e dichiarazione contenente il contributo richiesto all'Amministrazione comunale, nei limiti del massimale dell'85%;
- iv. Dichiarazione contenente l'obbligo di riversare il contributo percepito all'organismo gestore del programma associato (pagamento della quota);
- v. intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto.

Art. 29. Istruttoria delle richieste e graduatoria

1. Al fine di una più celere ed efficace valutazione delle candidature, le domande dovranno pervenire da parte dell'organismo attuatore del programma associato, sottoscritto da tutti i richiedenti beneficiari, secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito internet del Comune.
2. Qualora l'organismo attuatore non sia ancora costituito, a fronte di una dichiarazione di impegno presentata da tutti gli associati, la domanda potrà essere presentata da uno degli associati dotato di espressi poteri di rappresentanza o mandato. Le modalità applicative specifiche di applicazione del presente comma sono rimandate ad apposita delibera di Giunta alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e attraverso uno o più momenti di incontro con la comunità locale.
3. Per ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità definite, verrà attribuito un punteggio, secondo i principi definiti nell'art. 27 e i criteri puntuali stabiliti da apposita delibera di giunta.
4. Al fine dell'ammissione a graduatoria il progetto deve ottenere un punteggio minimo pari a 60 punti (soglia minima).
5. Sulla base delle domande ritenute ammissibili e a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio verrà formata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun programma associato.
6. L'ammontare massimo di contribuzione ammessa per il complesso dei programmi associati è fissato annualmente in sede di programmazione economica.
7. Verranno sottoposti a contribuzione tutti i programmi ritenuti ammissibili fino al concorrere della dotazione finanziaria massima annuale.
8. I programmi associati giudicati meritori (con punteggio superiore alla soglia minima) che non hanno trovato capienza nella dotazione finanziaria, potranno essere sottoposti a nuova valutazione e dichiarati beneficiari in caso di riapertura dei termini.

Art. 30. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

1. Il contributo verrà erogato in due tranches; la prima, pari al 40% della contribuzione, entro 30 giorni naturali dall'esito dell'istruttoria e pubblicazione della graduatoria. La seconda, pari al 60%, entro 180 naturali dall'esito dell'istruttoria e vincolata all'effettivo e dimostrato pagamento della quota associativa all'organismo gestore del programma associato.
2. Al termine dell'esecuzione delle attività previste dal programma associato, i soggetti beneficiari dovranno relazionare sulle attività svolte con dettaglio delle spese sostenute, dei risultati raggiunti sulla base di quanto dichiarato nella documentazione di cui all'art. 28.



Capo III Criteri e modalità per la concessione di contributi in c/esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, non soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli

Art. 31. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a quelle forme di contribuzioni ordinarie non ricomprese al Capo I e II del presente Titolo.
2. L'Amministrazione può compatibilmente con le risorse di bilancio e nei limiti del 15% rispetto alle contribuzioni ordinarie del medesimo anno di riferimento, erogare sulla base di specifici indirizzi elaborati dalla Giunta contributi per attività e iniziative di interesse pubblico per le quali non sia stato possibile presentare la richiesta nelle modalità di cui ai precedenti Capi del presente Titolo e per attività e progetti che si ritengano motivatamente funzionali e riconducibili agli obiettivi dell'Amministrazione stessa.

Art. 32. Criteri generali per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 31 nel rispetto dei criteri di seguito riportati:
 - i. Coerenza del progetto/programma con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - ii. Caratteristiche di internazionalità del progetto/programma, con particolare riguardo alla fruibilità di turisti non madrelingua italiana;
 - iii. Coerenza del progetto/programma con il programma di mandato del sindaco;
 - iv. Capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici e valorizzare il marchio Cortina;
 - v. Capacità del progetto/programma di valorizzare le tradizioni ladine;
 - vi. Totale gratuità – rispetto alla fruizione degli utenti finali – del progetto/programma;
 - vii. Richiesta di contribuzione economica inferiore al 80% del complesso delle spese ammissibili e/o capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative.

Art. 33. Modalità di richiesta

1. I soggetti interessati a richiedere i contributi di cui al precedente art. 31 devono seguire le modalità specificate nel successivo comma 2;
2. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la seguente documentazione:
 - a. relazione illustrativa dettagliata dell'attività da svolgere nella successiva stagione sportiva/culturale;



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

- b. atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti che il soggetto beneficiario non persegue fini di lucro;
- c. idoneo materiale informativo;
- d. una relazione attestante i benefici attesi per la comunità ampezzana (fattori sociali, economici o culturali), strutturata coerentemente ai criteri di cui all'art.32;
- e. eventuale bilancio consuntivo, riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso con chiara indicazione dell'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l'entità di altre forme di introiti (biglietti di ingresso, tariffe, canoni attivi ecc.);
- f. Percentuale di contributo richiesto rispetto al complesso di spese ammissibili;
- g. copia del codice fiscale del soggetto richiedente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
- h. intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente;
- i. dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa.

Art. 34. Istruttoria delle richieste e graduatoria

- 1. A ciascuna domanda pervenuta nelle modalità definite, verrà istruita secondo i principi di cui all'art. 32 e secondo quanto stabilito da apposita delibera di giunta richiamata all'art.31.
- 2. Saranno dichiarate ammissibili a contribuzione tutte le richieste ritenute ammissibili fino alla determinazione del livello massimo di contribuzione complessivo fissato dai documenti di programmazione economica dell'Ente.

Art. 35. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

- 1. Il contributo è corrisposto in un'unica tranche entro 30 giorni naturali dalla presentazione della rendicontazione conclusiva.



Capo IV Criteri e modalità per la concessione di contributi in c/capitale a sostegno di singole iniziative ad alta valenza sociale od economica per il territorio

Art. 36. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione

1. Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto ad iniziative coinvolgenti associazioni sportive finalizzate all'ammodernamento, adeguamento - nonché per assicurare la funzionalità e manutenzione straordinaria - di impianti sportivi di proprietà o di impianti sportivi di cui si ha l'uso esclusivo o prevalente.
2. Ogni anno l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art.8 del presente regolamento, fissa la dotazione finanziaria massima per le contribuzioni di cui al presente capo.
3. L'amministrazione contribuisce ai programmi di cui all'ammodernamento, rifunionalizzazione e manutenzione straordinaria di impianti sportivi di proprietà o di impianti sportivi di cui si ha l'uso esclusivo o prevalente, nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili.

Art. 37. Criteri generali per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 36 nel rispetto dei criteri di seguito riportati:
 - a) a ciascun programma di attività presentato verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100, secondo i seguenti criteri:
 - I. Qualità dello studio di fattibilità presentato. Nel dettaglio:
 - Coerenza tra il progetto/programma presentato con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - Caratteristiche di internazionalità del progetto/programma, con particolare riguardo alla fruibilità di turisti di nazionalità non italiana e alla capacità di attrarre flussi turistici oggi non intercettati;
 - Capacità del progetto/programma di promuovere la diffusione gratuita di discipline sportive, con particolare riguardo al coinvolgimento di giovani, disabili e anziani;
 - Capacità del soggetto proponente di coinvolgere associazionismo e volontariato locale;
 - II. In caso di proprietà - o uso esclusivo - dell'impianto beneficiario di contribuzione, la disponibilità del soggetto proponente di rilasciare all'amministrazione comunale l'uso - per attività coerenti con le finalità dell'Ente - per un periodo minimo di 90 giorni effettivi anche non continuativi;
 - III. Richiesta di contribuzione economica inferiore al 50% del complesso delle spese ammissibili.
2. La definizione puntuale dei criteri specifici (criteri di valutazione quantitativa dei progetti) e dei termini per la ricezione delle domande è rimandata ad apposita delibera di giunta, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

dell'amministrazione e attraverso uno o più momenti di incontro con la comunità locale. Tale deliberazione potrà prevedere un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti / programmi.

Art. 38. Modalità di richiesta

1. I soggetti interessati a richiedere i contributi di cui al precedente art.36 devono seguire le modalità specificate nel successivo comma 2.
2. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'associazione sportiva richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività da svolgere nella successiva stagione sportiva;
 - b) atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti che il soggetto richiedente non persegue fini di lucro;
 - c) Uno studio di fattibilità attestante i benefici attesi per la comunità ampezzana (fattori sociali, economici o culturali), strutturata coerentemente ai criteri di attribuzione dei punteggi e comprendente una relazione progettuale (nella forma di progetto definitivo);
 - d) bilancio consuntivo, riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso con chiaramente indicato l'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l'entità di altre forme di introiti (biglietti di ingresso, tariffe, canoni attivi ecc.);
 - e) percentuale di contributo richiesto rispetto al complesso di spese ammissibili;
 - f) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto beneficiario;
 - g) dichiarazione che attesti se il soggetto beneficiario agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa.

Art. 39. Istruttoria delle richieste e graduatoria

1. A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità definite, verrà attribuito un punteggio secondo i principi di cui all'art.37 e secondo i criteri che verranno stabiliti da apposita delibera di giunta.
2. A seguito dell'istruttoria dell'Ufficio verrà formata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente.
3. Non saranno ammesse a graduatoria le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 40 punti.
4. Saranno dichiarate ammissibili a contribuzione tutte le richieste ritenute ammissibili fino alla determinazione del livello massimo di contribuzione complessivo fissato dai documenti di programmazione economica dell'Ente.
5. Rimane salva la possibilità di riapertura graduatorie in caso di residui a valere su altri capitoli di spesa o la possibilità di concorrere alla riapertura termini per programmi straordinari.

Art. 40. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

1. Il contributo è corrisposto in tre tranches: la prima – pari al 20% - entro 30 giorni naturali dalla pubblicazione della lista dei beneficiari; la seconda – pari al 40% - entro 30 giorni naturali



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute; la terza e ultima tranche ad ultimazione dei lavori.



Capo V Criteri e modalità per la concessione di contributi in c/esercizio a sostegno della microimprenditorialità attiva nella produzione culturale, sportive e nell'erogazione di servizi socio-assistenziali

Art. 41. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione

1. L'Amministrazione può, compatibilmente con le risorse di bilancio, erogare sulla base di specifici indirizzi elaborati dalla Giunta contributi per attività e iniziative di interesse pubblico presentati da soggetti imprenditoriali attivi nella comunità locale e per attività e progetti che si ritengano motivatamente funzionali e riconducibili agli obiettivi dell'Amministrazione stessa.

Art. 42. Criteri generali per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi di cui al precedente art.41 nel rispetto dei criteri di seguito riportati:
 - a) a ciascun programma di attività presentato verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100, secondo i seguenti criteri:
 - a. Coerenza del progetto/programma con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - b. Caratteristiche di internazionalità del progetto/programma, con particolare riguardo alla fruibilità di turisti non madrelingua italiana;
 - c. Coerenza del progetto/programma con il programma di mandato del sindaco;
 - d. Capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici e valorizzare il marchio Cortina;
 - e. Capacità del progetto/programma di valorizzare le tradizioni ladine;
 - f. Totale gratuità – rispetto alla fruizione degli utenti finali – del progetto/programma;
 - g. Richiesta di contribuzione economica inferiore al 60% del complesso delle spese ammissibili e/o capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative.
2. La definizione puntuale dei criteri specifici (criteri di valutazione quantitativa dei progetti) e dei termini per la ricezione delle domande è rimandata ad apposita delibera di giunta, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e attraverso uno o più momenti di incontro con la comunità locale. Tale deliberazione potrà prevedere un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti / programmi.

Art. 43. Modalità di richiesta

1. I soggetti interessati a richiedere i contributi di cui al precedente art.42 devono seguire le modalità specificate nel successivo comma 2;
2. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la seguente documentazione:
 - i. relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività da svolgere nella successiva stagione sportiva/culturale;
 - ii. idoneo materiale informativo;



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

- iii. numero di dipendenti inferiore a 10 unità da intendersi come media dell'anno solare precedente alla data di invio della richiesta e fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro riferito all'ultimo bilancio chiuso;
- iv. una relazione attestante i benefici attesi per la comunità ampezzana (fattori sociali, economici o culturali), strutturata coerentemente ai criteri di attribuzione dei punteggi;
- v. bilancio consuntivo, riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso con chiaramente indicato l'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l'entità di altre forme di introiti (biglietti di ingresso, tariffe, canoni attivi ecc.);
- vi. Percentuale di contributo richiesto rispetto al complesso di spese ammissibili;
- vii. copia del codice fiscale del soggetto e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
- viii. intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto beneficiario;
- ix. dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa.

Art. 44. Istruttoria delle richieste e graduatoria

1. A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità definite, verrà attribuito un punteggio secondo i principi di cui all'art.42 e secondo quanto stabilito da apposita delibera di giunta.
2. A seguito dell'istruttoria dell'Ufficio verrà formata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente.
3. Non saranno ammesse a graduatoria le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 40 punti.
4. Saranno dichiarate ammissibili a contribuzione tutte le richieste ritenute ammissibili fino alla determinazione del livello massimo di contribuzione complessivo fissato dai documenti di programmazione economica dell'Ente.
5. Riapertura graduatorie in caso di residui a valere su altri capitoli di spesa o possibilità di concorrere alla riapertura termini per programmi straordinari.

Art. 45. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

1. Il contributo è corrisposto in due tranches: la prima – pari al 40% - entro 30 giorni naturali dalla pubblicazione della lista dei beneficiari; la seconda tranche entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione.



Titolo III Criteri, condizioni e modalità di richiesta per la concessione di altri benefici di natura non economica soggetti a programmazione ordinaria

Capo I Criteri e modalità per la concessione di altri benefici di natura economica, in forma di co-organizzazione di eventi e di manifestazioni, richiesti da singole associazioni o altri soggetti, a sostegno di un programma di iniziative sul territorio

Art. 46. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano il sostegno del Comune di Cortina d'Ampezzo, a soggetti di cui agli articoli 10, 11 e 12 che ne facciano richiesta nelle modalità e forme definite nel presente regolamento, con l'esecuzione di una parte delle attività necessarie al completo svolgimento dell'evento. Per l'esecuzione delle attività (o di una parte di esse) il Comune di Cortina d'Ampezzo può incaricare la Seam s.r.l., società interamente partecipata dal Comune, dotata di infrastrutture e risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività di supporto a manifestazioni di carattere culturale, sportivo o sociale;
2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle richieste di benefici in forma di messa a disposizione di beni e servizi a valere su iniziative co-organizzate e/o co-progettate dal Comune di Cortina d'Ampezzo che non comportano trasferimenti in denaro al beneficiario;
3. Le disposizioni del presente capo si applicano con riferimento ai soggetti individuabili come beneficiari di contributi economici in base agli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento;
4. Il beneficio è previsto nella misura massima del 100% richiamato espressamente quanto previsto dall'art.18 comma 4 del presente regolamento. Al fine di determinare la valorizzazione dei servizi messi a disposizione dal Comune di Cortina d'Ampezzo, è necessario che – nella richiesta di contribuzione – vengano dettagliati i servizi richiesti; sarà cura dell'Amministrazione procedere con la valorizzazione economica dei servizi richiesti anche al fine della determinazione della dotazione finanziaria complessiva e della graduatoria;
5. La definizione puntuale dei servizi e delle attività da poter richiedere al Comune è demandata a successiva deliberazione di Giunta Comunale. Ogni richiesta non coerente con l'elencazione che sarà prevista in suddetta deliberazione sarà considerata non ricevibile. Tale deliberazione potrà prevedere un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti / programmi.

Art. 47. Criteri generali per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi di cui al precedente art.46 nel rispetto dei criteri di seguito riportati:
 - a) A ciascun programma/progetto presentato verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100, secondo i seguenti criteri:
 - Coerenza del progetto/programma con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - Caratteristiche di internazionalità del progetto/programma, con particolare riguardo alla fruibilità di turisti Non di madrelingua italiana;



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

- Capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici e valorizzare il marchio Cortina;
- Capacità del progetto/programma di valorizzare le tradizioni locali;
- Totale gratuità della manifestazione;
- Richiesta di servizi coerenti con le disponibilità umane e strumentali in dotazione all'amministrazione o ad organismi partecipati.

Art. 48. Modalità di richiesta

1. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo, devono contenere la seguente documentazione:
 - relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività da svolgere nella successiva stagione sportiva/culturale;
 - atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti che l'Ente non persegue fini di lucro;
 - Dettaglio tecnico delle dotazioni strumentali;
 - una relazione attestante i benefici attesi per la comunità ampezzana (fattori sociali, economici o culturali), strutturata coerentemente ai criteri di attribuzione dei punteggi;
 - bilancio consuntivo, riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso con chiaramente indicato l'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l'entità di altre forme di introiti (biglietti di ingresso, tariffe, canoni attivi ecc.);
 - copia del codice fiscale del soggetto richiedente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
 - intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
 - dichiarazione che attesti se il richiedente agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa.

Art. 49. Istruttoria delle richieste e graduatoria

1. A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità definite, verrà attribuito un punteggio secondo i principi di cui all'art.47 e i criteri che verranno stabiliti da apposita delibera di giunta.
2. A seguito dell'istruttoria dell'Ufficio verrà formata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente.
3. Non saranno ammesse a graduatoria le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 65 punti.
4. Saranno dichiarate 'ammissibili a contribuzione' tutte le richieste valutate con un punteggio pari o superiore a 65 punti fino alla determinazione del livello massimo di contribuzione complessivo fissato dai documenti di programmazione economica dell'Ente.

Art. 50. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

1. Il servizio verrà erogato nei tempi e nei modi indicati nella richiesta del beneficiario.
2. Entro 45 giorni dall'esecuzione della manifestazione il beneficiario dovrà rendicontare all'Amministrazione comunale secondo modalità definite tramite l'apposita delibera di giunta di cui all'art.46.



Capo II Criteri, condizioni e modalità di richiesta per la concessione ad uso gratuito o agevolato di proprietà e/o spazi in disponibilità dell'amministrazione o di suoi organismi partecipati

Art. 51. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione

1. Il Comune di Cortina d'Ampezzo si adopera a dare risposta alle eventuali richieste temporanee di sedi destinate a enti e associazioni a canoni sovvenzionati rispetto alle tariffe minime vigenti. La Giunta, nei limiti della disponibilità finanziarie e fisiche del proprio patrimonio disponibile o di suoi organismi partecipati, approva l'elenco degli spazi e locali destinati alle finalità di cui al presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo fissano i criteri per l'ottenimento dello spazio, le modalità di richiesta e le responsabilità in merito al mantenimento/pulizia dello spazio assegnato. La richiesta degli spazi sarà subordinata alla effettiva disponibilità degli stessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soggetti individuabili come beneficiari di contributi economici in base agli articoli 10, 11 e 12.
4. La percentuale di esenzione rispetto al sistema tariffario specifico è prevista nelle seguenti misure massime: 100% in caso di presa in carico da parte del beneficiario delle spese di pulizia e alle altre spese vive o – in alternativa – 50% in caso di non presa in carico da parte del beneficiario delle suddette spese.

Art. 52. Criteri generali per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione degli spazi di cui al precedente art.51 valutando le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:
 - a) A ciascun programma/progetto presentato verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100, secondo i seguenti criteri:
 - Coerenza del progetto/programma con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - Capacità dell'iniziativa di attrarre flussi turistici e valorizzare il marchio Cortina;
 - Capacità dell'iniziativa di attrarre visitatori / flussi turistici non di lingua italiana;
 - Totale gratuità del progetto/iniziativa;
 - Assenza di richiesta di altre contribuzioni economiche o vantaggi organizzativi.
2. La definizione puntuale dei criteri specifici (criteri di valutazione quantitativa dei progetti) e dei termini per la ricezione delle domande è rimandata ad apposita delibera di giunta, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione.

Art. 53. Modalità di richiesta

1. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, ed in particolare di quanto indicato all'art.20 del presente regolamento, e devono contenere la seguente documentazione:
 - atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti che l'Ente non persegue fini di lucro;
 - idoneo materiale informativo relativo alle attività ed ai progetti;



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

- una relazione attestante i benefici attesi per la comunità ampezzana (fattori sociali, economici o culturali) dell'iniziativa svolta;
- copia del codice fiscale del soggetto richiedente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
- dichiarazione che attesti se il richiedente agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa.

Art. 54. Istruttoria della richiesta e graduatoria

1. A ciascuna richiesta di utilizzo agevolato di spazi verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100, secondo i criteri di cui all'art.52;
2. Saranno rigettate le richieste che otterranno un punteggio inferiore a 60 punti;
3. In caso di richieste giudicate ammissibili a valere sullo stesso spazio pubblico per le medesime date richieste verrà data priorità alla richiesta avente una valutazione superiore in quanto meglio rispondente al perseguimento del pubblico interesse. In caso di equivalenza dei punteggi, farà fede l'ordine cronologico di ricezione della richiesta.



Titolo IV Disposizioni sul procedimento amministrativo di erogazione dei contributi

Capo I Modalità di comunicazione con i richiedenti e tempi del procedimento

Art. 55. Modalità inoltro richieste contributi

1. Le domande di accesso a qualsiasi delle forme di contribuzione previste nel presente regolamento sono inoltrate esclusivamente secondo le modalità indicate dalla specifica delibera di giunta e secondo l'apposita modulistica che verrà messa a disposizione.
2. Non è ammessa altra modalità di presentazione della richiesta di contributi e altri benefici di natura economica o vantaggi di tipo organizzativo al di fuori di quella prevista dal precedente comma 1.
3. Anche nel caso in cui il contributo – di tipo organizzativo o di esenzione/riduzione della tariffa per l'uso di spazi pubblici – sia effetto della co-organizzazione dell'evento e quindi materialmente erogato dal Comune e/o da una società partecipata dal Comune di Cortina d'Ampezzo, il richiedente per qualsiasi necessità/chiarimento che non sia di carattere logistico dovrà rivolgersi esclusivamente agli uffici del Comune stesso.

Art. 56. Tempi del procedimento

1. L'istruttoria relativa alle richieste di contributi e di altri benefici è completata entro 30 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle richieste.
2. Non sono ammesse varianti alla domanda presentata qualora esse determinino una richiesta di contributo più elevato; sono altresì ammesse varianti progettuali che determinino una modifica del progetto e della natura dei rimborsi presentati.
3. Il procedimento è concluso con provvedimento espresso, adottato dal Responsabile del Procedimento entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.



Capo II Modalità di rendicontazione dei contributi e controlli

Art. 57. Modalità di verifica della realizzazione dei programmi di attività e delle iniziative o progettualità sostenute con la concessione di contributi

1. L'Amministrazione verifica:
 - che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
 - che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
 - che le risorse assegnate siano state utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo o il beneficio economico;
 - che le complessive (contributi da parte di altre Amministrazioni Pubbliche o da parte di soggetti privati per lo stesso programma di attività o per la stessa singola iniziativa), non superino il totale delle spese ammissibili, ai sensi dell'art.18.
2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 58. Modalità di verifica della coerenza dell'utilizzo delle risorse con le spese individuate come ammissibili

1. L'Amministrazione verifica la coerenza delle spese sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi disciplinati dal presente regolamento per la realizzazione delle iniziative mediante riscontro specifico dei documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini, altri documenti giustificativi a fini fiscali) acquisiti dal beneficiario in relazione alle iniziative stesse.
2. Per le tipologie di spese indivisibili (es. pagamento di utenze), la documentazione illustrativa prodotta dal beneficiario è riscontrata dall'Amministrazione per la quota parte di utilizzo dichiarata dal beneficiario, non potendo comunque superare la stessa la percentuale del 50% del valore indicato nel documento fiscale per i programmi di attività e la percentuale del 10% per i progetti specifici.
3. I documenti attestanti le spese sostenute, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente dimostrativi dell'inerenza con le iniziative realizzate, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che evidenzia il momento di effettuazione della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 59. Modalità di verifica della realizzazione delle attività sostenute mediante la concessione di altri benefici di natura economica

1. L'Amministrazione verifica l'effettiva realizzazione delle attività sostenute mediante la concessione di altri benefici di natura economica provvedendo a richiedere al beneficiario adeguata documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento delle iniziative.



Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.

Art. 60. Modalità particolari di verifica del corretto utilizzo degli immobili e delle risorse strumentali concessi

1. L'Amministrazione verifica, periodicamente e su sollecitazione casuale, il corretto utilizzo degli immobili e delle risorse strumentali concessi ai beneficiari in base al presente regolamento.
2. La verifica del corretto utilizzo può comprendere anche accessi di incaricati dell'Amministrazione agli immobili affidati in utilizzo e scambio di informazioni con altre Amministrazioni Pubbliche, autorità o organi di controllo.

Art. 61. Rinvio a disciplina su pubblicità obbligatoria contributi e benefici economici

1. La concessione di contributi e di altri benefici, anche di natura non economica, disciplinati dal presente regolamento è assoggettata alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 62. Particolari forme di pubblicità relative alla concessione di contributi o di altri benefici di natura economica)

1. Al fine di garantire, anche attraverso forme di controllo sociale da parte della cittadinanza, la qualità delle iniziative sarà possibile consultare un estratto del progetto presentato dal beneficiario e – per alcune tipologie di contributi – sarà possibile esprimere un giudizio di gradimento sull'iniziativa.



Titolo V - Concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale

Capo I Previsioni sulle modalità di concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale

Art. 63. Presupposti per la concessione del patrocino

1. Il patrocino dell'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo è rilasciato dai responsabili di Servizio della stessa, secondo la specifica competenza per materia, sentito il parere del Sindaco, alle iniziative e manifestazioni organizzate che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento. Il patrocino consiste nella sola autorizzazione di utilizzare la denominazione "Comune di Cortina d'Ampezzo" e lo stemma del Comune.
2. Il patrocino non autorizza l'utilizzo del marchio "Cortina Dolomiti", per il quale si rimanda all'apposito disciplinare.
3. E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza titolo il nome e lo stemma del Comune.

Art. 64. Requisiti di ammissibilità della richiesta di patrocino

1. Il patrocino può essere concesso per iniziative che si svolgono almeno in parte nel territorio comunale.
2. Il patrocino può essere concesso anche a iniziative che pur rispondendo alle finalità dell'articolo precedente, siano promosse da enti privati o pubblici aventi scopo di lucro.

Art. 65. Procedimento per la concessione del patrocino

1. La richiesta va indirizzata al Comune di Cortina d'Ampezzo, nelle modalità indicate sul sito istituzionale www.comunecortinadampezzo.it e deve essere sottoscritta dal Presidente o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione o associazione.
2. Il responsabile dell'istruttoria avvia il procedimento e verifica l'ammissibilità e l'accogliibilità della domanda stessa. Se necessario il responsabile dell'istruttoria può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni che dovranno pervenire all'ufficio richiedente entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.
3. Il termine per la conclusione del procedimento sono 30 giorni.



Titolo VI Disposizioni di coordinamento e finali

Art. 66. Disposizioni di coordinamento con altre norme regolamentari

1. La concessione o la messa in disponibilità di aree o porzioni di aree appartenenti al suolo pubblico è disciplinata dallo specifico regolamento del Comune di Cortina d'Ampezzo, adottato con deliberazione consiliare n.118 del 30/11/2010.

Art. 67. Collegamenti con il piano anti corruzione

1. La contribuzione economica – o altri vantaggi organizzativi – erogata dall'amministrazione comunale è inserita nelle aree a rischio di corruzione.
2. Valgono – per queste ragioni – tutte le disposizioni previste nel piano anti corruzione del Comune di Cortina d'Ampezzo.

Art. 68. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga le precedenti disposizioni comunali in merito a contributi o altri vantaggi di natura organizzativa, ad esclusione delle disposizioni inerenti il sostegno alle categorie sociali svantaggiate e al settore dell'istruzione.

2. Le disposizioni regolamentari previgenti restano in vigore per i procedimenti avviati nel corso del 2013 in relazione all'approvazione del Bilancio 2014 nonché per i procedimenti avviati nella fase transitoria, con riferimento a quanto specificato nel successivo articolo 69 comma 2.

Art.69 Entrata in vigore

1. Le modifiche regolamentari entreranno in vigore con la pubblicazione della Delibera di approvazione.

2. I procedimenti formalmente avviati precedentemente sono gestiti secondo la previgente normativa.